

Sei mesi in più per permessi di costruire e Scia

La proroga, prevista dalla legge di conversione del decreto Energia, riguarda i titoli abilitativi in corso o da presentare entro il 30 giugno 2024

di [Paola Mammarella](#)

21.02.2024 - Altri sei mesi per i titoli abilitativi. La legge di conversione del Decreto "Energia" estende da 24 a 30 mesi la proroga permesso di costruire, Scia, convenzione di lottizzazione e autorizzazione paesaggistica per far fronte alle difficoltà che hanno impedito l'avvio o la conclusione dei lavori nei tempi previsti.

Proroga permesso costruire e altri titoli abilitativi

La proroga riguarda sia i titoli abilitativi in corso sia quelli da avviare entro il 30 giugno 2024.

La proroga del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi non è una novità. Ricordiamo che, in base al Testo Unico dell'edilizia ([Dpr 380/2001](#)), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad **un anno dal rilascio** del titolo e quello per l'ultimazione dell'opera non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori.

Nel 2022 il Decreto "Ucraina" ([Legge 51/2022](#)), per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali edili e all'irreperibilità degli stessi, ha [prorogato di un anno](#) i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei **permessi di costruire** rilasciati o formati entro il **31 dicembre 2022**.

A fine 2022, il Milleproroghe ([Legge 14/2023](#)) ha fatto slittare i termini di un altro anno (24 mesi in tutto), estendendo la misura ai titoli abilitativi rilasciati o presentati entro il 31 dicembre 2023.

Adesso il Decreto Energia estende la proroga del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi di altri **6 mesi**, arrivando a 30 mesi in tutto, e coinvolgendo i titoli abilitativi rilasciati o presentati entro il 30 giugno 2024.

Condizioni per la proroga permesso di costruire

Restano confermate le condizioni previste dalle precedenti proroghe:

- lo slittamento dei termini non è automatico, ma è l'interessato che deve inviare una apposita comunicazione al Comune per richiedere la proroga di un determinato titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente;
- alla data di invio della comunicazione, i termini di inizio o fine lavori non devono risultare scaduti;
- il titolo abilitativo non deve entrare in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici o con i provvedimenti per la tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Approfondimenti

- [Pratiche edilizie](#)

Articolo tratto da *Edilportale*